SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. **18**.

Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. *(11G0061)* . . . . . *Pag.* 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 24 gennaio 2011, n. **19**.

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. *(11G0057)* . . *Pag.* 20

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2010.

Criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori. *(11A03461)* . . . . . *Pag.* 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 5 ottobre 2010.

Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. *(11A03158)* *Pag.* 27

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 febbraio 2011.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2011-12 luglio 2011). *(11A03464)* . . *Pag.* 29

DECRETO 17 febbraio 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2011. *(11A03474)* . . . . *Pag.* 29

DECRETO 25 febbraio 2011.

Decadenza della società Sira S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111. *(11A03459)* . . . *Pag.* 30

DECRETO 25 febbraio 2011.

Chiusura di talune lotterie con partecipazione a distanza. *(11A03473)*. . . . . *Pag.* 30

DECRETO 25 febbraio 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line». *(11A03475)* . . . . *Pag.* 31

DECRETO 25 febbraio 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line». *(11A03476)* . . . . *Pag.* 33

Ministero della giustizia

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia. *(11A03048)* . . . . *Pag.* 36

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa. *(11A03049)* . . . . *Pag.* 37

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2010.

Attuazione della direttiva 2010/28/UE della Commissione, relativo all'inclusione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. *(11A03463)*. . . . *Pag.* 37

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Rāescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A03045)* *Pag.* 40

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zuzana Sirankovà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A03050)* *Pag.* 41

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Gabriella Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A03052)* *Pag.* 41

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco». *(11A03047)* . *Pag.* 42

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzzazione alla società Envircom S.r.l., in Firenze, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione. *(11A03162)* . . *Pag.* 44

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. *(11A03460)*. . . . . *Pag.* 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Abrogazione della deliberazione n. 153/02/CSP recante l'approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 42/11/CPS). *(11A03065)* . . . . *Pag.* 51

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 1° marzo 2011.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17679). *(11A03342)*. . . . . *Pag.* 51

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2011.

Modifiche al regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2880). *(11A03462)* *Pag.* 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gammagard» *(11A03043)* *Pag.* 53

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fisiotens» *(11A03044)* *Pag.* 53

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla officina farmaceutica, società Eurofarmaco S.r.l., in Anagni. *(11A03067)* . . . . *Pag.* 54

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox» *(11A03267)* . . *Pag.* 54

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 febbraio 2011 *(11A03381)* . . . . *Pag.* 54

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 febbraio 2011 *(11A03382)* . . . . *Pag.* 55

Ministero dello sviluppo economico

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nell'esposizione «Mido 2011», dal 4 al 6 marzo 2011. *(11A03505)* *Pag.* 55

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nelle esposizioni "42° Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero", "42° Rassegna dei viaggi e delle vacanze", "51° Salone Nautico Internazionale", "LIBRIDINE", "AMUSEMENT EXPO EUROPE", "TUTTANTICO", ABCD Salone Italiano dell'Educazione - ORIENTAMENTI" E "NATALIDEA" che avranno luogo in Genova rispettivamente 25 febbraio al 6 marzo, dal 1° al 9 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 26 al 28 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 16 al 19 novembre e dal 7 al 18 dicembre 2011. *(11A03506)* . . . . . . *Pag.* 55

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 28 febbraio 2011 *(11A03383)* . . . . *Pag.* 55

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». *(11A03472)*. . . . . *Pag.* . .56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ordini cavallereschi

Conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» *(11A02789)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. **18**.

Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'alinea della lettera *a)* è sostituito dalla seguente:

«*a)* "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti:

«13-*bis*) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO;

13-*ter*) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»;

13-*quater*) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»;

13-*quinquies*) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;».

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;».

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* autorità competenti: le autorità incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera *m)* quale autorità nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:

1) le autorità marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;

2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;

3) le Autorità VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;».

5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera *o)* è sostituita dalla seguente:

«*o)* luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;».

6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera *t)* sono aggiunte le seguenti:

«t-*bis*) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;

t-*ter*) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;

t-*quater*) unità da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

t-*quinquies*) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;

t-*sexies*) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;

t-*septies*) direttiva: è la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;

t-*octies*) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008;

t-*nonies*) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002;

t-*decies*) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;

t-*undecies*) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorità competenti di cui alla lettera *n)*;

t-*duodecies*) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorità competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacità di risposta nelle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una più efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonché al monitoraggio e controllo delle attività legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;

t-*terdecies*) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorità competenti, come definite alla lettera *n)*;

t-*quaterdecies*) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorità VTS.».

7. L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.».

8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le seguenti «, la compagnia,».

9. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale)*. — 1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonché dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.

2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.».

10. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca)*. — 1. Ogni unità da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri è dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, punto 2-*ter*, di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.

2. Tale obbligo è esteso ad ogni unità da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.

3. Le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unità.

«Art. 6-*ter (Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT).* — 1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia.

2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.».

11. L'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Impiego dei sistemi di rotte navali).* — 1. Le autorità competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, impiegano detti sistemi in conformità alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.

2. Le autorità competenti, nel caso in cui è operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.».

12. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi).* — 1. L'autorità VTS vigila sull'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi e adotta, secondo le procedure operative previste nel locale regolamento VTS, le misure necessarie e appropriate per assicurare che:

a) le navi soggette al VTS nell'ambito del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;

b) le navi soggette al VTS battenti bandiera di uno Stato membro al di fuori del mare territoriale ne rispettino i relativi obblighi;

c) le navi soggette al VTS battenti bandiera di un Paese terzo al di fuori del mare territoriale si attengano ai relativi obblighi, per quanto ragionevole e prudente, comunicando allo Stato di bandiera ogni eventuale violazione.

2. L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.».

13. L'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale).* — 1. L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonché lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorità competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e più in generale in ambito internazionale.

2. L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalità tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.

3. Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria è qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.».

14. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Rete AIS nazionale).* — 1. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo per finalità connesse alla sicurezza della navigazione, garantendo la necessaria copertura radioelettrica.

2. L'amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate procedure e modalità per l'erogazione dei servizi AIS tenuto conto dell'esigenza che ogni utilizzazione dell'AIS per fini non legati alla sicurezza della navigazione non interferisca con la gestione del sistema da parte dell'amministrazione.

4. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di impianti AIS, è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale.

5. Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione, e purché le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.».

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.».

16. L'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti).* — 1. Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all'armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nonché:

a) per le sostanze di cui all'allegato I della Convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosità espressa in cSt, Centistokes, a 50° C e la densità a 15° C, nonché gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC. 150 (77);

b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.

2. Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1.

3. Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all'esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.».

17. La rubrica dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituita dalla seguente:

«*Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo*».

18. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».

19. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia,».

20. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la parola: «proprietario» sono inserite le seguenti: «, la compagnia, ».

21. All'articolo 14, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, le parole: «senza ritardo» sono soppresse.

22. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».

23. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni – PMIS).* — 1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS.

2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.».

24. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Esenzioni).* — 1. L'amministrazione può esonerare dall'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 4 e 13 i servizi di linea, qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la compagnia rediga ed aggiorni la lista delle navi impiegate per il servizio di linea e la trasmette alla LCA;

b) per ogni viaggio effettuato, le informazioni previste all'allegato I - a seconda dei casi punto 1 o 3 - siano poste a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta;

c) la compagnia istituisca all'interno del proprio sistema di gestione ISM procedure idonee a garantire nell'arco delle 24 ore, la tempestiva trasmissione delle informazioni in formato elettronico, a richiesta dell'Autorità marittima che ne abbia interesse, in conformità all'articolo 4, comma 1, o, se del caso, all'articolo 13, comma 4;

d) ogni variazione dell'orario previsto di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, pari o superiore a tre ore, sia notificato all'autorità del porto di arrivo o alla LCA in conformità all'articolo 4 o, se del caso, all'articolo 13;

e) le navi impiegate, se adibite al trasporto di passeggeri, siano dotate, a prescindere dalla stazza, di AIS di tipo MED.

2. Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore.

3. L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro può chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.

4. L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui è subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte.

5. L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui è concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.».

25. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera *c)*, sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria e delle norme internazionali;

c-*ter*) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente anche sulla base delle segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del personale addetto ai servizi tecnico-nautici.».

26. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'articolo 12.».

27. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.».

28. L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza)*. — 1. Il Capo del Compartimento marittimo è l'autorità competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento , di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.

2. Tale autorità adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica.

3. Il Direttore marittimo convoca i Capi dei Compartimenti ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione, con cadenza almeno annuale, al fine di uniformare le procedure attuative per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza e scambiare competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

29. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*bis (Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza)* — 1. Il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, individua le procedure per fare fronte ai rischi, ivi compresi quelli alla vita umana ed all'ambiente, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell'IMO definite con le risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23).

2. In linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il piano per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza contempla i sottonotati aspetti:

a) indicazione, recapiti e canali di comunicazione dell'Autorità marittima incaricata di ricevere e gestire gli allarmi provenienti dalle navi che necessitano di assistenza;

b) soggetti ed enti di cui il Capo di Compartimento può avvalersi per una valutazione tecnica ed operativa della situazione contingente da cui sorge la richiesta di accoglienza;

c) informazioni sul litorale di propria giurisdizione e su ogni utile elemento che possa facilitare una pronta valutazione ed una rapida decisione in merito al possibile luogo di rifugio della nave che richiede assistenza, inclusa una descrizione dei fattori ambientali, economici e sociali e delle condizioni naturali;

d) criteri e procedure per adottare le misure correlate all'accoglienza di una nave che necessita assistenza in un luogo di rifugio o per rifiutarne l'accesso;

e) mezzi, materiali ed impianti disponibili per l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento, indicandone tempi modalità di impiego;

f) procedure relative alle garanzie finanziarie ed assicurative applicabili alle navi che vengono accolte in un luogo di rifugio.

3. I piani per l'accoglienza, in linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da "incidenti marini" della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.

4. L'amministrazione:

a) pubblica sul proprio sito internet istituzionale i punti di contatto ed i riferimenti utili dei piani per l'accoglienza delle navi adottati dai Compartimenti marittimi;

b) comunica, su richiesta, agli Stati membri interessati, informazioni pertinenti relative ai citati piani.

5. Il Capo del compartimento assicura che informazioni utili all'applicazione delle procedure previste per l'accoglienza delle navi che necessitano assistenza siano poste a disposizione dei soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono vincolati dall'obbligo della riservatezza posto dall'articolo 24.

«Art. 20-*ter (Decisione relativa all'accoglienza delle navi)* — 1. Il Capo del Compartimento marittimo:

a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-*bis*;

b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio.

Art. 20-*quater (Sicurezza finanziaria e compensazioni)*. — 1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, né costituisce di per sé motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza può richiedere all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.».

30. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet)*. — 1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14.

2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinché il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione è riportata nell'allegato III.

3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinché i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorché operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.».

31. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione coopera con la Commissione e con le autorità degli Stati membri per istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione. L'amministrazione coopera unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione anche, in seno agli organismi internazionali a carattere regionale interessati, all'elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;».

32. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni di cui all'allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.».

33. All'articolo 23 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'amministrazione coopera con le autorità degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».

34. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformità alle finalità del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.».

35. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».

36. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia».

37. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,».

38. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «il proprietario» sono inserite le seguenti: «, il rappresentante legale della compagnia,».

39. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

4-*quater*. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.».

40. All'allegato I, punto 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera X è sostituita dalla seguente:

«- X. Informazioni varie:

caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda,

status di navigazione,».

41. All'allegato II, punto I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il punto 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter (Pescherecci).* I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 bis secondo il seguente calendario:

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012,

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013,

pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 18 metri: entro il 31 maggio 2014.

I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6- bis.».

42. L'allegato III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è sostituito dall'allegato III, di cui all'allegato I al presente decreto.

43. Dopo l'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è aggiunto l'allegato IV-*bis*, di cui all'allegato II al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 1, comma 42)

"ALLEGATO III

MESSAGGI ELETTRONICI E SAFESEANET

1. Concetto generale e architettura

Il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.
SafeSeaNet è un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione le informazioni rilevanti ai sensi della normativa comunitaria. Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.

La rete SafeSeaNet collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet e include la banca dati centrale SafeSeaNet.

2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione di SafeSeaNet

2.1 Responsabilità

2.1.2 Sistemi nazionali SafeSeaNet

Il sistema nazionale SafeSeaNet, che è parte del VTMIS nazionale, deve consentire lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilità della NCA di cui alla lettera m) e n) dell'articolo 2.

L'NCA è responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati e garantisce che siano creati i codici ONU/LOCODE e che siano istituite e mantenute la necessaria infrastruttura informatica nazionale e le procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilità della NCA e può essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori, agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione elettronica di relazioni ai sensi della normativa comunitaria.

2.1.3 Sistema centrale SafeSeaNet

La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n.

1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, è responsabile dell'attuazione tecnica.

Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3.

2.2 Principi di gestione

La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello (HLSG – High Level Steering Group) che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di:

- formulare raccomandazioni per migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema SafeSeaNet,

- fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo di SafeSeaNet,

- assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni di SafeSeaNet,

- approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche.

Il Rappresentante Italiano all'HLSG è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dell'amministrazione come definita nell'articolo 2, lettera m).

2.3 Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità e documentazione tecnica di SafeSeaNet

La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalità (IFCD).

L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali di SafeSeaNet ai fini della conformità con i requisiti comunitari pertinenti.

L'IFCD include norme su:

- diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualità dei dati,

- specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati,

- archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale.

L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilità delle informazioni sulle merci pericolose o inquinanti riguardanti servizi di linea cui è stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.

La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, i manuali di utilizzo e le specifiche per la sicurezza della rete, è elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri.

3. Scambio di dati attraverso SafeSeaNet

Il sistema utilizza norme del settore ed è in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet.

La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilità e lo sviluppo delle funzionalità che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorità, debbano fornire le informazioni solo una volta. Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo).

I messaggi elettronici scambiati a norma della presente direttiva e della pertinente legislazione comunitaria sono distribuiti attraverso SafeSeaNet. A tal fine gli Stati membri sviluppano e mantengono le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica in SafeSeaNet.

Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet è utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute conformemente all'articolo 6-ter della presente direttiva.

4. Sicurezza e diritti di accesso

Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonché ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. Gli Stati membri identificano tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD.".

ALLEGATO II

(previsto dall'articolo 1, comma 43)

"ALLEGATO IV-bis

Elenco delle LCA (Local Competent Authority) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n)

N°	*Direziomare*	*Compamare*	*Circomare*	*LCA*	*Locode*
1	*ANCONA*			*x*	*ITAOI*
2	*BARI*			*x*	*ITBRI*
3		*TARANTO*		*x*	*ITTAR*
4		*BRINDISI*		*x*	*ITBDS*
5	*CAGLIARI*			*x*	*ITCAG*
6		*ORISTANO*		*x*	*ITQOS*
7	*CATANIA*			*x*	*ITCTA*
8		*SIRACUSA*		*x*	*ITSIR*
9		*POZZALLO*		*x*	*ITPZL*
10		*MILAZZO*		*x*	*ITMLZ*
11		*MESSINA*		*x*	*ITMSN*
12		*AUGUSTA*		*x*	*ITAUG*
13	*GENOVA*			*x*	*ITGOA*
14		*SAVONA*		*x*	*ITSVN*
15		*IMPERIA*		*x*	*ITIMP*
16		*LA SPEZIA*		*x*	*ITSPE*
17	*LIVORNO*			*x*	*ITLIV*
18			*PIOMBINO*	*x*	*ITPIO*
19			*PORTO SANTO STEFANO*	*x*	*ITPSS*
20		*PORTOFERRAIO*		*x*	*ITPFE*
21		*MARINA DI CARRARA*		*x*	*ITMDC*
22	*NAPOLI*			*x*	*ITNAP*
23			*ISCHIA*	*x*	*ITISH*
24		*SALERNO*		*x*	*ITSAL*
25	*OLBIA*			*x*	*ITOLB*
26		*PORTO TORRES*		*x*	*ITPTO*
27		*LA MADDALENA*		*x*	*ITMDA*
28	*PALERMO*			*x*	*ITPMO*

29		*PORTO EMPEDOCLE*		*x*	*ITPEM*
30			*LAMPEDUSA*	*x*	*ITLMP*
31		*MAZZARA DEL VALLO*		*x*	*ITMAZ*
32		*TRAPANI*		*x*	*ITTPS*
33			*PANTELLERIA*	*x*	*ITPNL*
34		*GELA*		*x*	*ITGEA*
35	*PESCARA*			*x*	*ITPSR*
36		*TERMOLI*		*x*	*ITTMI*
37		*ORTONA*		*x*	*ITOTN*
38	*RAVENNA*			*x*	*ITRAN*
39	*REGGIO CALABRIA*			*x*	*ITREG*
40		*CROTONE*		*x*	*ITCRV*
41		*VIBO VALENTIA*		*x*	*ITVVA*
42		*GIOIA TAURO*		*x*	*ITGIT*
43	*ROMA FCO*			*x*	*ITFCO*
44		*GAETA*		*x*	*ITGAE*
45		*CIVITAVECCHIA*		*x*	*ITCVV*
46	*TRIESTE*			*x*	*ITTRS*
47		*MONFALCONE*		*x*	*ITMNF*
48	*VENEZIA*			*x*	*ITVCE*
49		*CHIOGGIA*		*x*	*ITCHI*

NOTA: Gli uffici marittimi, come definiti dall'articolo 16 del codice della navigazione, che non sono sede di LCA, partecipano alle attività SafeSeaNet del VTMIS Nazionale, in qualità di "Permitted Locode" della LCA da cui dipendono.

LEGENDA

Termine	***Significato***
DIREZIOMARE	*Direzione Marittima - zona marittima come definita dall'articolo16 del Codice della Navigazione*
COMPAMARE	*Compartimento Marittimo come definito dall'articolo16 del Codice della Navigazione*
CIRCOMARE (CIRC)	*Ufficio Circondariale Marittimo come definito dall'articolo16 del Codice della Navigazione*
LOCODE	*Location Code - sistema codificato dall'UNECE che viene utilizzato per identificare univocamente i porti in tutto il Mondo (www.unece.org/locode/)*
PERMITTED LOCODE	*Identificativo, utilizzato nell'ambito del sistema SafeSeaNet, di un ufficio marittimo, come definito dall'articolo 16 del codice della navigazione, che dipende operativamente da una LCA.*

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2002/59/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

— La direttiva 93/75/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. G.U.C.E. 5 ottobre 1993, n. L 247.

— La direttiva 2009/17/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1994, n. 281.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2008, n. 282.

L'art. 1 e l'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008.».

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "strumenti internazionali pertinenti "nella loro versione aggiornata": i seguenti strumenti internazionali, ed i relativi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni, in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:

1) "MARPOL": la convenzione internazionale di Londra del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;

2) "SOLAS": la convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;

3) la convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;

4) la convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969 sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, e il relativo protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;

5) "SAR": la convenzione internazionale di Amburgo del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;

6) "Codice ISM": il codice internazionale per la gestione della sicurezza;

7) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;

8) "Codice IBC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;

9) "Codice IGC": il codice internazionale dell'IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;

10) "Codice BC": il Codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;

11) "Codice INF": il Codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;

12) "Risoluzione IMO A851 (20)": la risoluzione 851 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale, avente per titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;

13) "Risoluzione IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo VDR";

13-*bis*) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: "Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS" quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO;

13-*ter*) risoluzione A. 949(23) dell' IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante "Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza";

13-*quater*) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata "Servizi di assistenza marittima (MAS)";

13-*quinquies*) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG: 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296a sessione del 12 – 16 giugno 2006";

b) "armatore": la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;

c) "agente": la persona incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;

d) "spedizioniere ovvero caricatore": la persona che ha stipulato con un vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona nel cui nome o per conto della quale è stipulato il contratto;

e) "compagnia": la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;

f) "nave": qualsiasi costruzione destinata al trasporto marittimo;

g) "merci pericolose":

1) le merci classificate nel Codice IMDG;

2) le sostanze liquide pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;

3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;

4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;

5) le merci per il cui trasporto sono state prescritte condizioni preliminari conformemente al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;

h) "merci inquinanti":

1) gli idrocarburi secondo la definizione della MARPOL, allegato I;

2) le sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;

3) le sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;

i) “unità di carico”: un veicolo stradale adibito al trasporto di merci, un veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore, un veicolo cisterna stradale, un veicolo cisterna ferroviario o una cisterna mobile;

l) “indirizzo”: il nome e i canali di comunicazione che consentono di stabilire, in caso di necessità, un contatto con l’armatore, l’agente, l’amministrazione, l’autorità marittima, qualsiasi altra persona o organismo abilitato in possesso di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;

m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

n) autorità competenti: le autorità incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l’amministrazione di cui alla precedente lettera *m)* quale autorità nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:

1) le autorità marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all’art. 16 del codice della navigazione

2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorità preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;

3) le Autorità VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all’allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera;

o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;

p) “servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS)”: il servizio finalizzato a migliorare la sicurezza della navigazione e l’efficienza del traffico marittimo e a tutelare l’ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell’area coperta dal VTS;

q) “sistema di identificazione automatica (AIS)”: il sistema di identificazione delle navi rispondente alle norme di funzionamento definite dall’IMO;.

r) “sistema di rotte navali”: qualsiasi sistema che organizza uno o più corsie di traffico o prevede misure di organizzazione del traffico al fine di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi di separazione del traffico, corsie di traffico a doppio senso, rotte raccomandate, zone da evitare, zone di traffico costiero, rotatorie, zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;

s) “nave tradizionale”: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e l’arte marinaresca tradizionali e nel contempo identificabili come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i princìpi tradizionali dell’arte e della tecnica marinaresche;

t) “sinistro”: il sinistro quale definito dal Codice dell’IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.

t-*bis*) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l’attuazione della normativa comunitaria;

t-*ter*) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;

t-*quater*) unità da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

t-*quinquies*) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportare il naufragio o un pericolo per l’ambiente o la navigazione;

t-*sexies*) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;

t-*septies*) direttiva: è la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;

t-*octies*) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC. 73(69) adottata dal Maritime Safety Committe dell’IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 2008;

t-*nonies*) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC. 139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell’IMO in data 5 dicembre 2002;

t-*decies*) MARES, Mediterranen AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, e che contempla l’invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;

t-*undecies*) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorità competenti di cui alla lettera *n)*;

t-*duodecies*) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorità competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l’efficienza del traffico, migliorare la capacità di risposta nelle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una più efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonché al monitoraggio e controllo delle attività legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;

t-*terdecies*) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorità competenti, come definite alla lettera *n)*;

t-*quaterdecies*) regolamento VTS: il regolamento approvato dall’amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorità VTS.».

— Il testo dell’art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4 *(Comunicazione preventiva dell’ingresso nei porti italiani)*. — 1. L’armatore, il proprietario, la compagnia, l’agente o il comandante della nave diretta verso un porto nazionale comunica alla competente autorità marittima le informazioni di cui all’allegato I, punto 1:

a) con almeno 24 ore d’anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio è pari o superiore a 24 ore;

b) non oltre il momento in cui la nave esce dal porto di provenienza, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;

c) se lo scalo di destinazione non è noto o se lo stesso è aggiornato nel corso del viaggio, nel momento in cui è acquisita l’informazione di cambio della destinazione.

2. Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 13.».

— Il testo dell’art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, citato nelle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10 *(Registratori dei dati di viaggio)*. — 1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell’allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - *VDR)* entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.

2. Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

3. I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonché a pubblicare i risultati dell'indagine al più presto possibile dopo la sua conclusione.

3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.».

— Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 13 *(Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo)*. — 1. L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.

2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorità marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione è disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena è noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.

3. L'autorità marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorità interessata.

4. L'armatore, il proprietario, la compagnia, l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorità marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.».

— Il testo dell'art. 14, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Scambio telematico di dati fra Stati membri)*. — 1. L'amministrazione coopera con le autorità degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.

2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:

a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'art. 13;

b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;

c) la trasmissione all'autorità competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.

3. La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine».

— Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 16 *(Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi)*. — 1. Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una minaccia per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente:

a) le navi che, nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) sono rimaste coinvolte in incidenti in mare ai sensi dell'art. 17;

2) hanno violato gli obblighi di comunicazione e di rapportazione previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di legge;

3) hanno violato le norme applicabili nell'àmbito dei sistemi di rotte navali e dei VTS posti sotto la responsabilità dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) le navi nei cui confronti esistono prove o presunzioni di scarichi volontari di idrocarburi o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;

c) le navi alle quali è stato rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorità competente di uno Stato membro.

c-*bis*) le navi sprovviste di certificati assicurativi o di equivalente garanzia finanziaria ai sensi della normativa comunitaria e delle norme internazionali;

c-*ter*) le navi che presentano anomalie potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza della navigazione o creare un rischio per l'ambiente anche sulla base delle segnalazioni del personale ispettivo PSC, dei piloti o del personale addetto ai servizi tecnico-nautici.

2. L'autorità marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorità degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.

3. L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorità marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, può effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.».

Il testo dell'art. 19, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Misure relative agli incidenti in mare)*. — 1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'art. 17, l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.

2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'art. 12.

3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'art. 17, che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.

3-*bis*. L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.».

— Il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 23 *(Cooperazione tra gli Stati membri)*. — 1. L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le corrispondenti autorità di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che riguardano i movimenti, le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al carico;

b) sviluppare e rafforzare l'efficacia dei collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore conoscenza del traffico marittimo, di un migliore monitoraggio delle navi in transito e di un'armonizzazione e semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;

c) estendere la copertura del sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ovvero aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione e il monitoraggio delle navi, tenendo conto degli sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. A tale fine, l'amministrazione coopera con la Commissione e con le autorità degli Stati membri per istituire, all'occorrenza, sistemi obbligatori di notifica, servizi obbligatori di assistenza al traffico marittimo e adeguati sistemi di navigazione, allo scopo di presentarli all'IMO per approvazione. L'amministrazione coopera unitamente agli altri Stati membri ed alla Commissione anche, in seno agli organismi internazionali a carattere regionale interessati, all'elaborazione di sistemi di identificazione e di controllo a lungo raggio;

d) stabilire piani concertati per l'accoglienza delle navi in pericolo ai sensi dell'art. 20.

d-*bis*) assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi nazionali utilizzati per gestire le informazioni i cui all'allegato I, sviluppare e aggiornare SafeSeaNet.

1-*bis*. L'amministrazione coopera con le autorità degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.».

— Il testo dell'art. 24, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 *(Riservatezza delle informazioni ed ispezioni)*. — 1. L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformità alle finalità del trattamento di cui all'art. 1. A tale fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.

2. L'amministrazione può emanare ulteriori specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.

3. Con le medesime direttive sono altresì impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.».

— Il testo dell'art. 25, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 25 *(Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

2. Il comandante della nave, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

3. Il comandante della nave, il proprietario, il rappresentate legale della compagnia, o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'art. 10, comma 1, è punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante della nave, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4, dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

4-*bis*. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.

4-*ter*. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.

4-*quater*. La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305."

— Il testo dell'allegato I, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Allegato I

Elenco delle informazioni da comunicare

1. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 4 - Informazioni generali.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima, e orario stimato di partenza da tale porto.

d) Numero totale di persone a bordo.

2. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 12 - Informazioni sul carico.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio o di conformità dei codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave per i carichi soggetti al codice INF secondo la definizione della regola VII/14.2, quantitativi delle merci in questione e se queste sono state trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

3. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 13.

A. Informazioni generali.

a) Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

b) Porto di destinazione.

c) Per la nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza dal porto di partenza o dalla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente, e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.

d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale: orario stimato di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità marittima competente.

e) Numero totale delle persone a bordo.

B. Informazioni sul carico.

a) Denominazione tecnica esatta delle merci pericolose o inquinanti, numero ONU, ove esistano, classi IMO di rischio in conformità dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in questione e relativa ubicazione a bordo e, se queste sono trasportate in unità di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.

b) Conferma della presenza a bordo di un elenco o manifesto di carico o piano di carico adeguato contenente una descrizione dettagliata delle merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.

c) Indirizzo dove è possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico.

4. Informazioni di cui all'art. 5.

A - Identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).

B - Data e ora.

C o D - Posizione con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento effettivo e distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.

E - Rotta.

F - Velocità.

I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.

P - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantità e classe IMO.

T - Indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico.

W - Numero totale di persone a bordo.

X. Informazioni varie:

- caratteristiche e quantitativo stimato del combustibile bunker, per le navi di oltre 1000 tonnellate di stazza lorda,

- status di navigazione.

5. Il comandante della nave informa immediatamente l'autorità marittima interessata di qualsiasi modifica delle informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.».

— Il testo dell'allegato II, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 96, come modificato dal presente articolo, così recita:

«Allegato II

Prescrizioni applicabili alle apparecchiature di bordo

I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).

1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite dal 1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6.

2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.

Le navi da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della Comunità sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 secondo il calendario seguente:

a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;

b) navi cisterna: al più tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;

c) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2004;

d) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

e) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004;

f) navi diverse dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate: entro il 1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi adibite a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa al certificato di sicurezza dotazioni nave da carico da effettuare dopo il 1° luglio 2004 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

2-*bis*. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:

a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);

b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.

II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi *VDR)*.

1. Le navi delle seguenti classi che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme agli standard di prestazione della risoluzione A.861(20) dell'IMO e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):

a) le navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;

b) le navi da passeggeri ro/ro costruite prima del 1° luglio 2002: al più tardi al momento della prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;

c) le navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;

d) le navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.

2. Le navi delle seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:

a) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;

b) navi da carico di stazza lorda pari o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.

2-*ter*. Pescherecci

I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6 bis secondo il seguente calendario:

- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 24 metri e inferiore a 45 metri: entro il 31 maggio 2012,

- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 18 metri e inferiore a 24 metri: entro il 31 maggio 2013,

- pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore o pari a 15 metri e inferiore a 8 metri: entro il 31 maggio 2014.

I pescherecci di nuova costruzione di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri sono soggetti all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'art. 6-*bis*.».

11G0061

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 gennaio 2011, n. **19**.

Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»;

Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»;

Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attività lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo 3.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto.

3. Le aziende o unità produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unità produttiva.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attività proprie dell'esercizio ferroviario nonché gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario;

c) attività lavorativa in ambito ferroviario: ogni attività lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purché sia svolta in ambito ferroviario;

d) attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attività lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unità produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio.

Art. 4.

Organizzazione di pronto soccorso

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati.

2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria.

Art. 5.

Dotazioni per il primo soccorso

1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso.

2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso.

Art. 6.

Formazione per il primo soccorso

1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attività lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresì il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione è organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale.

2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed è svolto da personale medico nonché, per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso.

3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purché la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti di cui all'articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente:

a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all'articolo 6;

b) entro diciotto mesi:

1) a dotare ogni luogo isolato dell'infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso;

2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia;

3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l'altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso;

c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 213

ALLEGATO 1

Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all'articolo 6

1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione

a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente);
b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico.

2. Interventi di primo soccorso:

a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia;
b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco;
c) conoscenza ed acquisizione di modalità comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi.

3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione:

a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo;
b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo.

4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso.

a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario;
b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n. 388 si veda nelle premesse.

— Il testo del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265, S.O. così recita:

«3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, così recita:

«Art. 2 *(Organizzazione di pronto soccorso)*. — 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'allegato 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, così recita:

«ALLEGATO 2

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.».

11G0057

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 2010.

Criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, al fine di finanziare interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone;

Visto l'art. 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, modificando l'ultimo periodo del sopra richiamato art. 2, comma 41, stabilisce che i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni - ora Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale - di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e che, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati;

Visto, in particolare, l'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 e 10 giugno 2010, con i quali sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del 13 giugno 2008, relativo alla delega di funzioni in materia di problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che approva gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori;

Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo di sviluppo delle isole minori prevista per l'anno 2008 è pertanto destinata al finanziamento degli interventi indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM);

Sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che il citato art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assegna priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive;

Ritenuto che la finalità del Fondo è riconducibile all'esigenza di realizzare progetti in grado di valorizzare il territorio ed al contempo di migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori;

Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;

Su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Interventi relativi alle risorse 2008

1. Gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, deliberato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) ai sensi della previgente disciplina e trasmesso al Ministro per i rapporti con le regioni in data 23 dicembre 2008, approvati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono liquidati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali secondo le modalità indicate dall'art. 10, e seguenti.

Art. 2.

Interventi relativi alle risorse 2009

1. La dotazione finanziaria prevista per l'anno 2009 del «Fondo di sviluppo delle isole minori», istituito dall'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato «Fondo», è destinata al finanziamento di interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori.

2. Le isole minori sono individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. I comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui al comma 2 sono i soggetti legittimati a presentare i progetti e la richiesta del relativo finanziamento.

4. Per «progetti» si intendono tutte le iniziative strutturate nelle quali sono identificati obiettivi, risorse da impiegare, modalità, tempi di attuazione e rispondenza ai criteri di ammissione al finanziamento, nonché alla vigente programmazione territoriale.

5. La finalità del Fondo, diretta allo sviluppo economico e sociale nelle isole minori, in conformità all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, trova attuazione attraverso la realizzazione di infrastrutture ovvero l'organizzazione e il potenziamento dei servizi relativi alle funzioni dei comuni anche volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona ed il miglioramento della qualità della vita.

Art. 3.

Criteri per la determinazione del limite massimo di finanziamento 2009

1. Ai fini della determinazione del limite massimo di finanziamento attribuibile ai comuni appartenenti agli ambiti territoriali di cui all'allegato «A» dell'art. 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) 35 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;

b) 35 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni nel cui territorio insistano isole minori stabilmente abitate ripartite proporzionalmente al numero di isole ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;

c) 15 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che verranno attribuite in proporzione alla popolazione residente nelle isole minori;

d) 15 per cento delle risorse complessive stanziate per i comuni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che verranno attribuite in proporzione all'estensione del loro territorio insulare.

2. Nell'ipotesi che, in relazione ai progetti presentati, le risorse ripartite risultino eccedenti, le stesse, quali somme residue disponibili, integrano la dotazione del Fondo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 4.

Settori di intervento e priorità dei progetti 2009

1. I progetti finanziabili con le risorse del Fondo riguardano i seguenti settori:

a) energia;

b) trasporti;

c) concorrenza.

2. Nell'ambito dei settori di cui al comma 1 viene assegnata priorità ai progetti:

a) realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

b) improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento:

all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica;

alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque;

alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, ivi compresa la cantieristica;

alla viabilità ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione;

alle misure dirette a favorire l'attività commerciale fuori stagione;

alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette;

alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell'artigianato;

alla certificazione ambientale dei servizi;

alle misure dirette a favorire gli insediamenti produttivi stabili e le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

Art. 5.

Modalità di accesso al finanziamento 2009

1. Con decreto del capo del Dipartimento per gli affari regionali sulla base delle disposizioni del presente decreto sono definiti:

a) il limite massimo di finanziamento attribuibile a ciascun comune legittimato a presentare domanda di finanziamento secondo i criteri indicati nel precedente art. 3;

b) le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento con i relativi progetti e cronoprogrammi fisici finanziari;

c) il termine massimo di realizzazione degli stessi.

Art. 6.

Domanda di finanziamento anno 2009

1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni ovvero dal comune «capo-fila» nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale di cui all'art. 5.

2. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto, con idoneo atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune «capo-fila».

3. Il comune «capo-fila» è l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla presentazione del progetto, ed è altresì l'ente al quale viene erogato il finanziamento e che risponde della realizzazione del progetto finanziato.

4. I comuni che fanno richiesta di finanziamento possono presentare un solo progetto, singolarmente o in aggregazione temporanea con altri comuni.

5. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sui progetti per i quali viene richiesto il finanziamento devono fornire, al momento della domanda, la documentazione che garantisca la copertura finanziaria del cofinanziamento.

6. I comuni istanti devono corredare la domanda con una dichiarazione che attesti l'inserimento del progetto proposto nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente.

Art. 7.

Valutazione dei progetti anno 2009

1. Alla valutazione della ammissibilità a finanziamento dei progetti, provvede il Dipartimento per gli affari regionali, Ufficio IV.

2. Il Dipartimento, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, propone l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento, ai fini dell'adozione del decreto di cui al successivo art. 9.

3. Potranno essere ammessi a finanziamento solo i progetti a cui sia stata assegnata priorità secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 2.

Art. 8.

Parametri di valutazione dei progetti anno 2009

1. Per la valutazione dei progetti deve essere tenuto conto, tra l'altro, dei parametri sotto indicati:

a) interventi aventi priorità secondo le indicazioni dell'art. 4, comma 2;

b) della idoneità degli interventi a conseguire obiettivi riconducibili ai settori di cui all'art. 4, comma 1;

c) dell'eventuale cofinanziamento da parte di soggetti pubblici o privati di entità complessivamente non inferiore al 10% del valore dichiarato degli interventi;

d) dei termini entro i quali gli interventi sono realizzati;

e) dell'indicazione degli obiettivi, dell'utenza potenzialmente interessata, dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della vita e della completezza del quadro economico.

Art. 9.

Decreto di individuazione degli interventi anno 2009

1. Sulla base dell'elenco degli interventi di cui all'art. 7, comma 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.

2. Il decreto di cui al comma 1 viene pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali.

3. La pubblicazione di cui al comma 2 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.

Art. 10.

Procedure di finanziamento fondi

1. Il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario nella misura del 70% entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli interventi di cui all'art. 1, ed entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 9 per i fondi dell'annualità 2009 e seguenti.

2. Entro 45 giorni dalla data in cui le somme entrano nella effettiva disponibilità dello stesso, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dando comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali della data di ricevimento delle risorse e dell'avvio del progetto; per gli interventi di cui all'art. 1 tale comunicazione sarà accompagnata da una relazione recante il progetto preliminare e l'indicazione dei tempi di conclusione seguita dalla trasmissione del progetto definitivo non appena approvato.

3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

4. Ai fini della liquidazione del secondo ed ultimo saldo del finanziamento, pari al 30% del totale, il beneficiario è tenuto a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali una relazione tecnica dettagliata comprovante uno stato di avanzamento dei lavori pari al 70%, descrivendo le opere realizzate e le voci di spesa sostenute.

5. Il Dipartimento per gli affari regionali verificata la completezza della documentazione presentata eroga, a saldo, all'ente beneficiario le rimanenti risorse, pari al 30% del finanziamento concesso.

Art. 11.

Monitoraggio e revoca dei finanziamenti

1. Entro 40 giorni dalla data di realizzazione definitiva del progetto, il beneficiario del finanziamento deve trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali la relazione tecnica conclusiva sulle opere realizzate e le spese sostenute a completamento dell'intervento che attesti, tra l'altro, la conformità degli interventi realizzati con quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:

elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati;

certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;

determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

2. Sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, nel caso di esito negativo della verifica di cui ai commi precedenti, il Dipartimento per gli affari regionali provvede a richiedere agli stessi la restituzione delle risorse erogate.

3. Il Dipartimento per gli affari regionali può procedere altresì all'accertamento, anche a campione, delle opere realizzate; nel caso di esito negativo dell'accertamento provvede al recupero delle risorse erogate.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione finanziaria del Fondo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e iscritta in apposito capitolo del centro di responsabilità n. 7, intestato allo stesso Dipartimento per gli affari regionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 366

11A03461

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 ottobre 2010.

Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5-*bis*, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emani un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione delle certificazioni e dei controlli;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e gli articoli 2, comma 1, lettera *c)* e 3 comma 2 della legge 14 febbraio 2004 n. 36;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B al suddetto regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risultasse , in base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione di una marcatura, quale segno di identificazione individuale, può essere ritenuta sufficiente al fine di assicurare il monitoraggio dei relativi flussi commerciali sul territorio nazionale;

Ritenuto, inoltre, che si è rilevata la necessità di una più specifica individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del registro nonché dei prodotti derivati dagli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 che restano esclusi dagli ambiti di applicazione del presente decreto;

Visto il verbale della 93° riunione della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 sono aggiunti i seguenti paragrafi *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*:

«*e)* i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al presente decreto, purché denunciati ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalità conformi alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE) n. 865/2006. Con provvedimento della Direzione generale per la Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di cui all'allegato 1 al presente decreto;

f) i soggetti che detengono solo temporaneamente, in conto visione ovvero per custodia o manutenzione o trattamenti, gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilità del soggetto commerciale titolare degli stessi;

g) i soggetti che detengono solo temporaneamente gli esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine di impiegarli per effettuare lavorazioni per conto terzi, essendo i prodotti in tal modo derivati destinati, effettivamente ed oggettivamente, sulla base della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilità del soggetto commerciale titolare degli stessi;

h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie Anguilla anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per scopi alimentari;

i) i soggetti che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.».

Art. 2.

All'art. 4 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 è aggiunto il seguente comma 7:

«7. I prodotti derivati da esemplari di animali e piante di cui all'art. 1 non rientrano tra gli ambiti di applicazione di cui al presente decreto. Ai fini della corretta compilazione del registro di detenzione sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti alle disposizioni del presente decreto i seguenti prodotti:

a) i filati o i tessuti derivati dalla lana e, in particolare, di Vicuna vicuna (vigogna) e di Lama guanicoe (guanaco);

b) tavole confezionate con scarti e/o ritagli di pelle o di pelliccia, quali sottoprodotti di altri processi produttivi primari;

c) aste per cinture realizzate in pelle;

d) tavole grezze e le aste di legnami e, in particolare, di Gonystilus spp. (ramino);

e) tutti gli estratti di specie vegetali.».

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 viene ad essere così sostituito:

«1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà inviato per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2010

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 63.

ALLEGATO 1

*Integrazioni al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 (*Gazzetta Ufficiale *n. 15 del 18 gennaio 2002) recante l'Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.*

Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n. 338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente allevate in cattività, il cui prelievo in natura risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:

Agapornis fischeri,

Agapornis personata,

Agapornis roseicollis,

Nandayus nenday,

Neophema elegans,

Padda oryzivora,

Poephila cincta.

11A03158

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2011-12 luglio 2011).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2011;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dello 0,598 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2011 al 12 luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 economia e finanze, foglio n. 395.

11A03464

DECRETO 17 febbraio 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 10543 dell'8 febbraio 2011, che ha disposto per il 15 febbraio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10543 dell'8 febbraio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,862. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,147.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,618 ed a 2,857.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A03474

DECRETO 25 febbraio 2011.

Decadenza della società Sira S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3649 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi sottoscritta dalla società Sira S.r.l. con sede in Vigevano (Pavia), v.le Petrarca n. 9;

Vista la nota prot. n. 2010/41109/Giochi /SCO con la quale questa amministrazione ha avviato nei confronti della società Sira S.r.l. il procedimento di sospensione della raccolta delle scommesse a quota fissa oltre a richiamare gli obblighi del concessionario previsti nell'art. 6 dello schema di convenzione e nell'art. 6 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 disciplinante le scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che definisce valide «le scommesse regolarmente accettate e registrate dal totalizzatore nazionale»;

Visto l'art. 3, comma 4 dello schema di convenzione che stabilisce che «il concessionario, relativamente alle attività e funzioni connesse alla raccolta delle scommesse telematiche è tenuto ad adottare tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia e, nell'ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di dette attività e funzioni, di soggetti terzi risponde nei confronti di AAMS e degli scommettitori in via esclusiva dei servizi resi a tal fine dagli stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi è ricompresso il titolare di sistema»;

Visto l'art. 6 commi 2, 3, e 4 della convenzione di concessione, che disciplinano la responsabilità economica e finanziaria del concessionario;

Visto l'art. 17, comma 2, della citata convenzione di concessione con il quale si stabilisce «che AAMS procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione» anche, alla lettera *e)* «nel caso di inadempienze gravi, ovvero reiterate, nell'assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli scommettitori e, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti di vincite e rimborsi e, relativamente alle scommesse telematiche nel caso di ritardo nella liquidazione degli importi dei quali gli scommettitori hanno richiesto la riscossione. Relativamente alle sole scommesse accettate presso il luogo di vendita e limitatamente al periodo previsto all'art. 3 comma 1 lettera *d)*, è tollerato un ritardo nei pagamenti delle vincite e dei rimborsi non superiore a trenta giorni»;

Dispone

per i motivi indicati in premessa la decadenza della convenzione di concessione n. 3649 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la società Sira S.r.l., con sede legale in Vigevano (Pavia), v.le Petrarca n. 9.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A03459

DECRETO 25 febbraio 2011.

Chiusura di talune lotterie con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza è effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale del 20 ottobre 2008 di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Black Jack on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 2008);

Visto il decreto direttoriale del 4 marzo 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «L'oro della caverna on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2008);

Visto il decreto direttoriale del 18 novembre 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Nuovo Fai Scopa on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2009);

Visto il decreto direttoriale del 4 novembre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2009);

Visto il decreto direttoriale del 18 dicembre 2008, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2009);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l. ;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

Black jack on-line;

L'oro della caverna on-line;

Nuovo Fai Scopa on-line;

Ramino on-line;

Prendi tutto on-line,

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A03473

DECRETO 25 febbraio 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 4 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 marzo 2009.

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Ramino on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Ramino on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

in alto, al centro, dall'immagine del dorso di 15 carte tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole ed in tal modo scoprendone il valore, 10;

in basso, da un sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue Carte» riportante 10 caselle dove andranno a collocarsi le 10 carte e selezionate dal giocatore;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel verificare se «Le tue carte» formano una o più combinazioni vincenti;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Ramino on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scegliere, selezionandole ed in tal modo scoprendone il valore, 10 tra le 15 carte presenti in alto, al centro, nell'area di gioco; carte, che andranno a collocarsi nelle caselle della sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue carte». Successivamente il giocatore dovrà verificare se le «Le tue carte» se formano una o più combinazioni vincenti di seguito indicate:

Tris formato da 3 carte contraddistinte dallo stesso numero o lettera;

Quaterna formata da 4 carte contraddistinte dallo stesso numero o lettera;

Scala formata da almeno 3 carte consecutive della sequenza A - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J - Q - K - A che appartengano allo stesso seme.

2. L'importo della vincita della giocata si determina in base al numero complessivo de «Le tue carte» che formano una o più combinazioni vincenti:

3 carte premio 1 €;

4 carte premio 2 €;

5 carte premio 5 €;

6 carte premio 10 €;

7 carte premio 50 €;

8 carte premio 100 €;

9 carte premio 500 €;

10 carte premio 10.000 €.

(Esempio: 2 combinazioni vincenti TRIS, ciascuna costituita da tre carte contraddistinte dallo stesso numero o dalla stessa lettera, attribuiscono un premio pari a 10 € in quanto il numero complessivo delle carte che formano le due combinazioni vincenti è 6).

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto vendita a distanza

Art. 4.

Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 225.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 60.000 premi di € 1,00;

n. 20.000 premi di € 2,00;

n. 5.000 premi di € 5,00;

n. 3.000 premi di € 10,00;

n. 500 premi di € 50,00;

n. 200 premi di € 100,00;

n. 30 premi di € 500,00;

n. 1 premi di € 10.000,00.

Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Ramino on line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 4 novembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 marzo 2009.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 54

11A03475

DECRETO 25 febbraio 2011.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle Finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'articolo 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n.88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88 la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza , prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line».

2. La distribuzione delle giocate avrà inizio il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo articolo 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Prendi tutto on-line» indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2009

3. Il prezzo di ciascuna giocata è di € 5,00

Art. 2.

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Prendi tutto on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Prendi tutto on line»);

il prezzo della giocata (euro 5,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

al centro da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti» dove è riprodotta l'immagine di cinque palline;

nella parte inferiore, a sinistra, da una sezione contraddistinta dalla scritta "I tuoi numeri" suddivisa in

dieci caselle all'interno di ognuna delle quali è riprodotta l'immagine di un gettone,

nella parte inferiore, a destra, da una sezione, contraddistinta dalla scritta «Bonus» dove è riprodotta l'immagine di tre pile di gettoni;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo articolo 3: nella scoperta dei numeri celati sotto le palline («Numeri vincenti»), dei numeri celati sotto i gettoni («I tuoi Numeri») e dei numeri celati sotto le tre pile di gettoni («Bonus»), .

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «Non hai vinto», in caso positivo con la frase «Congratulazioni! hai vinto» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro "Continua", attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci online»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro "Regolamento e vincite", accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Prendi tutto on line», pari ad euro 500.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

2. Il giocatore dovrà:

selezionare le cinque palline presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «Numeri vincenti», ed i dieci gettoni presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri» per scoprire i numeri da essi celati . Se sotto uno o più gettoni si trova una o più volte uno dei «Numeri Vincenti», si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

selezionare le tre pile di gettoni presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «Bonus»; se tra i numeri rinvenuti si trova uno de « tuoi numeri», si vincono tutti i dieci premi presenti nell'area contraddistinta dalla scritta «I tuoi numeri».

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

Selezionando le cinque palline per scoprire i "numeri vincenti, i dieci gettoni per scoprire "I tuoi numeri" e le tre pile di gettoni del "Bonus" per scoprire i numeri da esse celati.

Selezionando il riquadro "Scopri subito", mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali srl il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto vendita a distanza.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 3.500.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 3.500.000 giocate, ammonta ad euro 12.555.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 450.000 premi di € 5,00

n. 260.000 premi di € 10,00

n. 60.000 premi di € 15,00

n. 60.000 premi di € 20,00

n. 31.000 premi di € 25,00

n. 16.000 premi di € 50,00

n. 12.000 premi di € 100,00

n. 1.700 premi di € 500,00

n. 580 premi di € 1.000,00

n. 50 premi di € 5.000,00

n. 45 premi di € 10.000,00

n. 2 premi di € 100.000,00

n. 1 premio di € 500.000,00

3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

Le vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

Per le vincite di importo superiore a € 10.000,00 il pagamento deve essere richiesto dal giocatore presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154, Roma, mediante:

presentazione della stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa, ottenibile dall'elenco delle giocate presente sul conto di gioco, o del codice univoco della giocata vincente;

presentazione di un documento di identificazione in corso di validità;

comunicazione del codice fiscale del giocatore medesimo.

La richiesta di pagamento può essere presentata anche presso uno sportello di Intesa Sanpaolo con le medesime modalità. In tal caso la Banca provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta.

Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con separato decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Prendi tutto on-line» indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 dicembre 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 2009.

Art. 7.

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 55

11A03476

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso la Corte d'appello di Venezia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Corte d'Appello di Venezia, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la Corte d'Appello di Venezia, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso la Corte d'Appello di Venezia.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03048

DECRETO 28 gennaio 2011.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nel settore civile, presso il Tribunale di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di Bassano del Grappa, come da comunicazione del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il Tribunale di Bassano del Grappa, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il Tribunale di Bassano del Grappa.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ALFANO

11A03049

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2010.

Attuazione della direttiva 2010/28/UE della Commissione, relativo all'inclusione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il Regolamento della Commissione (CEE) n. 3600/92 che stabiliscono le modalità attuative della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, pa-

ragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva, che comprende, tra l'altro, la sostanza attiva metalaxil;

Considerato che inizialmente la sostanza attiva metalaxil non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2003/308/CE della Commissione con conseguente revoca dei prodotti fitosanitari che contenevano detta sostanza attiva;

Considerato che con la sentenza della Corte di giustizia del 18 luglio 2007 nella causa C-326/05 P, Impresa Industrias Quimicas del Vallés SA contro la Commissione europea, è stata annullata la decisione della Commissione 2003/308/CE concernente la non iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con la conseguente riammissione dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Considerato l'art. 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il quale stabilisce che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta e pertanto occorreva nuovamente valutare la sostanza attiva metalalxil per la sua eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che la Commissione europea ha adottato una serie di regolamenti inerenti la sostanza attiva metalaxil di cui l'ultimo è il Regolamento n. 416/2008 dell'8 maggio 2008 che modificava il Regolamento (CEE) n. 3600/92 per permettere la valutazione della sostanza attiva nel quadro dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che il Portogallo ha presentato una relazione di valutazione supplementare che è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metalaxil;

Considerato che dall'esame di detto rapporto non sono emerse situazioni che richiedevano un parere da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);

Considerato che sulla base delle nuove valutazioni riportate nel citato rapporto di riesame della commissione, è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della commissione;

Vista la conseguente direttiva 2010/28/UE della Commissione del 23 aprile 2010 di iscrizione della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/28/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva metalaxil nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/28/UE della Commissione si deve tenere conto anche delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, nel rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerata la Linea guida del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, inerente «Lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati»;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva metalaxil è aggiunta, fino al 30 giugno 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni specifiche previste e riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 dicembre 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, presentano al Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2010 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° gennaio 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva metalaxil, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 30 giugno 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 giugno 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 giugno 2014 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 giugno 2010, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 giugno 2012, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° luglio 2014, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 agosto 2011. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2011.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 28 febbraio 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2013.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 28 febbraio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2015.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 104.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
309	Metalaxil CAS 57837-19-1 CIPAC 365	Metil N-(metossiacetile)-N- (2,6-xylyl)-DL-alaninato	950 g/kg L'impurità 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.	1° luglio 2010	30 giugno 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli utilizzi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010. Gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche. Ove necessario vanno adottate misure di limitazione dei rischi

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

11A03463

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Rāescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Mihaela Rāescu nata a Craiova (Romania) il giorno 25 ottobre 1968, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor Medic Stomatolog in profilul medicină specializarea Stomatologie» rilasciato in data 25 settembre 1995 con il n. 117 dalla Universitatea din Craiova Facultatea de Medicinā - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor Medic Stomatolog in profilul medicină specializarea Stomatologie» rilasciato dalla Universitatea din Craiova Facultatea de Medicinā

- Romania - in data 25 settembre 1995 con il n. 117 alla Sig.ra Mihaela Rāescu, nata a Craiova (Romania) il giorno 25 ottobre 1968, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La Sig.ra Mihaela Rāescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03045

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zuzana Siranková, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Zuzana Siranková nata a Štúrovo (Repubblica Slovacca) il giorno 1° marzo 1984, di cittadinanza slovacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor zubného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato in data 15/06/2009 con il n. LE*01094 dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktor zubného lekárstva ("MDDr.")» rilasciato dalla Univerzita Komenského di Bratislava - Repubblica Slovacca - in data 15 giugno 2009 con il n. LE*01094 alla sig.ra Zuzana Siranková, nata a Štúrovo (Repubblica Slovacca) il giorno 1° marzo 1984, di cittadinanza slovacca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Zuzana Siranková è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03050

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Gabriella Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 3 dicembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Sandra Gabriella Mini nata a Berna (Svizzera) il giorno 10 febbraio 1977, di cittadinanza svizzera, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom Apothekerin» rilasciato in data 31 ottobre 2003 dalla Eidgenössisches Departement des Innern - Svizzera - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplom Apothekerin» rilasciato dalla Eidgenössisches Departement des Innern - Svizzera – in data 31 ottobre 2003 alla sig.ra Sandra Gabriella Mini, nata a Berna (Svizzera) il giorno 10 febbraio 1977, di cittadinanza svizzera, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La Sig.ra Sandra Gabriella Mini è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Provolone del Monaco DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Provolone del Monaco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi

di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 38 del 11 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Provolone del Monaco»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Provolone del Monaco con sede legale in Vico Equense (NA), via Domenico Caccioppoli 25, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Ismecert, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Provolone del Monaco»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela Provolone del Monaco DOP, con sede in Vico Equense (NA), via Domenico Caccioppoli 25, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Provolone del Monaco» registrata con Regolamento (CE) n. 121 della Commissione del 9 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 38 del 11 febbraio 2010.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Provolone del Monaco».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Provolone del Monaco» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Provolone del Monaco» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03047

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzzazione alla società Envircom S.r.l., in Firenze, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;

Vista la richiesta della società Envircom S.r.l., con sede legale in via Pianciatichi, 92 - 50127 Firenze, di autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE;

Considerato che la richiesta concerne solo i requisiti di cui all'art. 9, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

1. La società Envircom S.r.l., con sede legale in via Pianciatichi, 92 - 50127 Firenze, è autorizzata a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE, per i prodotti da costruzione di cui alle norme armonizzate sotto riportate con i relativi requisiti e sistemi di attestazione:

Prodotto	**Norma di prodotto**	**Mandato CEN**	**Sistema di Attestazione**	**Prove abilitate**	**Requisiti abilitati**
Finestre e porte –norma di prodotto, caratteristiche prestazionali –parte 1 –finestre e porte esterne pedonali senza caratteristica di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo	14351-1	M/101	1	Estensione di autorizzazione D.M. 07/07/2010	3,4,5,6
Porte pedonali interne senza resistenza al fuoco e fumo	EN 14351-2	M/101	3	EN 13049 EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 10140-4 EN ISO 10140-5 EN ISO 717-1 EN ISO 10077-1 EN 12207, EN 1026 EN 12217 EN 12046-2	3, 4, 5, 6
Facciate continue	EN 13830	M/108	3	EN 13947, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	5, 6
Pareti interne mobili	ETAG 003 UNI 10700 UNI 10820	M/101 CEN M/10 EOTA	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Lastre di gesso con fibre	EN 15283-2	M/106	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Lastre di gesso rinforzate con rete	EN 15283-1	M/106	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Pannelli prefabbricati di lastre di cartongesso con nido d'ape di cartone	EN 13915	M/106	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5, 6
Lastre di gesso rivestito accoppiate con pannelli isolanti termo/acustici	EN 13950	M/106	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5, 6

Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso	EN 14190	M/106	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5, 6
Lastre in gesso	EN 520	M/106	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5, 6
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale	EN 14388	M/111	3	EN 1793-1, EN 1793-2, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni	EN 13986	M/113	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Massetti e materiali per massetti	EN 13813	M/119	3	EN ISO 10140-3, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	5
Controsoffitti	EN 13964	M/121	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Elementi di gesso per controsoffitti	EN 14246	M/106	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Pannelli isolanti autoportanti a doppia faccia metallica - Prodotti fabbricati in stabilimento	EN 14509	M/121	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Laminati Decorativi ad Alta Pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati)	EN 438-7	M/121	3	EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5
Prodotti di pietra naturale - Lastre per Rivestimenti	EN 1469	M/121	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354	5, 6
Rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio	EN 14915	M/121	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354, EN 11654	5, 6
Rivestimenti murali decorativi	EN 15102	M/121	3	EN 12524, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5, EN ISO 354, EN ISO 11654	5, 6

Vetro per edilizia - Specchi di vetro float argentato per usi in interni	EN 1036-2	M/135	3	EN 12600, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente	EN 13024-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - mattoni di vetro per pareti e pavimentazioni	EN 1051-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente	EN 12150-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti	EN 1279-5	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente	EN 12337-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina	EN 14178-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test	EN 14179-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza a matrice alcalina di sicurezza temprato termicamente	EN 14321-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetri rivestiti	EN 1096-4	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente	EN 1863-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico	EN 572-9	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5

Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza	EN 14449	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati	EN 1748-1-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5
Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetro ceramica	EN 1748-2-2	M/135	3	EN 12600, EN 12578, EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 10140-4, EN ISO 10140-5	4,5

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione della conformità dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo notificato invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03162

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l'art. 74, comma 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 che ha riorganizzato la segreteria tecnica della cabina di regia nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominandola segreteria tecnica per la programmazione economica e ridefinendone le funzioni di supporto tecnico al comitato interministeriale per la programmazione economica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, di riorganizzazione dell'unità tecnica - finanza di progetto istituita dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il proprio decreto del 15 ottobre 2008 di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, istitutivo del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, di riorganizzazione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 58, recante regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali;

Ritenuto di apportare all'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica le modifiche necessarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla segreteria tecnica per la programmazione economica; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, relativo all'unità tecnica - finanza di progetto; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo al nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, sopra citati;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Al proprio decreto del 15 ottobre 2008, avente per oggetto l'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Dipartimento, e, in particolare, cura l'organizzazione interna, predispone gli atti di programmazione e rendicontazione inerenti il centro di responsabilità afferente al Dipartimento, coordina la predisposizione di schemi di atti normativi e di emendamenti a disegni di legge in itinere di iniziativa dipartimentale; assicura il coordinamento delle attività della Segreteria tecnica per la programmazione economica (STPE), dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e il raccordo tra dette strutture e l'attività degli uffici del Dipartimento. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera la segreteria dipartimentale, che non costituisce struttura di livello dirigenziale, con compiti di supporto al capo del Dipartimento»;

b) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

c) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:

ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale, articolato in tre servizi;

ufficio per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità, articolato in tre servizi;

ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale, articolato in tre servizi.»;

d) l'art. 4 è soppresso;

e) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«L'ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale esercita le attività di: segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), provvedendo alle attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle sedute del CIPE; cura degli affari generali e del personale del Dipartimento; cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione del CIPE e del Dipartimento.

Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.

L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

servizio I di segretariato del CIPE;

servizio II per gli affari generali e del personale;

servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali.»;

f) il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio II per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali e ai servizi centralizzati del Dipartimento; supporta il capo del Dipartimento nelle attività del controllo strategico e di gestione, curando a tal fine i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento in raccordo con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; assicura la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dei componenti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto; gestisce il protocollo dipartimentale; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

g) il comma 5 dell'art. 5 è soppresso;

h) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità svolge le attività di istruttoria e supporto per il CIPE in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore nonché coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale.

Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso, assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.

L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

servizio II per la gestione della banca dati del PIS e del sistema MIP/CUP;

servizio III per l'analisi economica della spesa in conto capitale.»;

i) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Fornisce supporto istruttorio al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilità e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico.»;

l) il comma 5 dell'art. 6 è soppresso;

m) al comma 1 dell'art. 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso, assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 3 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 346

11A03460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Abrogazione della deliberazione n. 153/02/CSP recante l'approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 42/11/CPS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 8;

Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante «Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'8 agosto 2002, così come modificata dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2003, n. 285;

Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010, entrata in vigore l'11 gennaio 2011;

Ravvisata l'opportunità, al fine di assicurare univocità e chiarezza nell'interpretazione ed applicazione delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di provvedere all'abrogazione del precedente regolamento di cui alla delibera n. 153/02/CSP;

Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Il regolamento allegato alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, come modificato con delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003, è abrogato a far data dall'entrata in vigore della delibera n. 256/10/CSP del 27 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», con salvezza degli atti posti in essere e degli effetti determinatisi in applicazione del previgente regolamento.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul bollettino e sul sito web dell'autorità.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

11A03065

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° marzo 2011.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17679).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960

del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010 e n. 17592 del 14 dicembre 2010;

Considerato l'art. 100 del regolamento sugli emittenti che prevede, in capo agli emittenti azioni quotate, la comunicazione alla CONSOB, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, dei dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista, mediante il modello compilato secondo le istruzioni previste nell'allegato 3H e trasmesso tramite il sistema di teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla CONSOB stessa con propria comunicazione;

Considerate le innovazioni normative in materia di corporate governance e, in particolare, di composizione degli organi sociali degli emittenti azioni quotate a seguito delle quali è emersa l'esigenza di ridefinire il contenuto informativo della dichiarazione prevista dall'art. 100 del regolamento sugli emittenti al fine di ampliare e migliorare l'informazione resa alla CONSOB e al mercato;

Ritenuta l'opportunità di semplificare le modalità di trasmissione delle informazioni alla CONSOB, al fine di ridurre gli oneri operativi per gli emittenti azioni quotate;

Ritenuta la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita della nuova disposizione, al fine di consentire ai soggetti interessati di procedere agli adempimenti necessari per l'utilizzo delle nuove modalità di comunicazione;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010 e n. 17592 del 14 dicembre 2010, è modificato come segue:

1) nel capo III, titolo II, parte III, l'art. 100 è sostituito dal seguente:

«Art. 100 *(Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale).* — Gli emittenti azioni comunicano alla CONSOB, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito manuale tecnico pubblicato nel sito Internet della CONSOB.»;

2) l'allegato 3H è abrogato.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2011.

Roma, 1° marzo 2011

Il presidente: VEGAS

11A03342

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2011.

Modifiche al regolamento n. 35 del 26 maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2880).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010

1. All'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, alla lettera *g)* le parole «ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36» sono sostituite dalle parole: «ad eccezione degli articoli 22, 30, 34, 35 e 36, nonché, ai fini della predisposizione della documentazione informativa precontrattuale dei prodotti caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all'art. 2, comma 1 del decreto, delle disposizioni della medesima circolare relative alla documentazione informativa precontrattuale delle assicurazioni di ramo III e V».

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il Presidente: GIANNINI

11A03462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gammagard»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 304 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: GAMMAGARD.

Titolare A.I.C.: Baxter S.P.A. (codice fiscale n. 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell'Industria, 20, 00144 - Roma - Italia.

Variazione A.I.C.: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033240019 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240021 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 50 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240033 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 96 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 033240045 - «50 mg/ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 192 ml + set infusionale.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fisiotens»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 303 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: FISIOTENS.

Titolare A.I.C: Abbott Products S.P.A. (codice fiscale n. 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà, 30, 10095 - Grugliasco - Torino - Italia.

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034063014 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063026 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034063038 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063040 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034063053 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034063065 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03044

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali alla officina farmaceutica, società Eurofarmaco S.r.l., in Anagni.

Con il provvedimento n. aM - 29/2011 del 18 febbraio 2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (FR) Strada Paduni, 240, rilasciata alla società Eurofarmaco S.r.l.

11A03067

Rettifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maalox»

Estratto determinazione V&A.N n. 261 dell'11 febbraio 2011

Medicinale: MAALOX.

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 - codice fiscale 00832400154.

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione.

Visti gli atti di Ufficio, alla determinazione V&A.N n. 2362 del 10 dicembre 2010, concernente la «Autorizzazione all'immissione in commercio delle confezioni con codici AIC n. 020702179 e AIC n. 020702181» del medicinale: MAALOX e pubblicata per estratto nel S.O. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 1 del 3 gennaio 2011, è apportata la seguente modifica:

alla voce «Produttore del principio attivo»

in luogo di:

«Produttore del principio attivo: BK GIULINI GMBH stabilimento sito in GERMANIA, GIULINISTRASSE 2, LUDWIGSHAFEN»

leggasi:

«Produttori dei principi attivi:

Alluminio idrossido: BK GIULINI GMBH stabilimento sito in GERMANIA, Giulinistrasse 2, Ludwigshafen e SPI Pharma, Chemin Du Vallon Maire 13240 Septemes - Les - Vallons, Francia

Magnesio idrossido: SPI PHARMA, Chemin du Vallon Maire, Septemes-Les-Vallon, Francia e Magnesia Products SBU – Dead Sea Periclase – Mobile Post Arava, 86800 Arava, Israele

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 020702179 - "400 mg + 400 mg" compresse masticabili senza zucchero 20 cpr

AIC n. 020702181 - "400 mg + 400 mg" compresse masticabili senza zucchero 40 cpr».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03267

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 febbraio 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3762
Yen	112,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,479
Corona danese	7,4553
Lira Sterlina	0,85530
Fiorino ungherese	272,81
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7048
Zloty polacco	3,9709
Nuovo leu romeno	4,2145
Corona svedese	8,8320
Franco svizzero	1,2799
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7640
Kuna croata	7,4250
Rublo russo	39,8230
Lira turca	2,1975
Dollaro australiano	1,3577
Real brasiliano	2,2853
Dollaro canadese	1,3487
Yuan cinese	9,0513
Dollaro di Hong Kong	10,7253
Rupia indonesiana	12162,05
Shekel israeliano	5,0157
Rupia indiana	62,3760
Won sudcoreano	1549,41
Peso messicano	16,6656
Ringgit malese	4,1964
Dollaro neozelandese	1,8337
Peso filippino	60,191
Dollaro di Singapore	1,7540
Baht tailandese	42,153
Rand sudafricano	9,6150

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03381

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 febbraio 2011

Dollaro USA	1,3834
Yen	113,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,353
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,85280
Fiorino ungherese	270,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	3,9548
Nuovo leu romeno	4,2057
Corona svedese	8,7445
Franco svizzero	1,2840
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7090
Kuna croata	7,4279
Rublo russo	39,9015
Lira turca	2,2122
Dollaro australiano	1,3601
Real brasiliano	2,2932
Dollaro canadese	1,3535
Yuan cinese	9,0912
Dollaro di Hong Kong	10,7771
Rupia indonesiana	12196,50
Shekel israeliano	5,0148
Rupia indiana	62,6300
Won sudcoreano	1557,85
Peso messicano	16,7350
Ringgit malese	4,2166
Dollaro neozelandese	1,8390
Peso filippino	60,228
Dollaro di Singapore	1,7582
Baht tailandese	42,304
Rand sudafricano	9,6400

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03382

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nell'esposizione «Mido 2011», dal 4 al 6 marzo 2011.

Con decreto del 2 marzo 2011 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione "MIDO 2011" dal 4 al 6 marzo 2011.

11A03505

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nelle esposizioni "42° Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero", "42° Rassegna dei viaggi e delle vacanze", "51° Salone Nautico Internazionale", "LIBRIDINE", "AMUSEMENT EXPO EUROPE", "TUTTANTICO", ABCD Salone Italiano dell'Educazione - ORIENTAMENTI" E "NATALIDEA" che avranno luogo in Genova rispettivamente 25 febbraio al 6 marzo, dal 1° al 9 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 26 al 28 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 16 al 19 novembre e dal 7 al 18 dicembre 2011.

Con decreto ministeriale del 2 marzo 2011 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nelle esposizioni "42° Campionaria della casa, del regalo e del tempo libero", "42° Rassegna dei viaggi e delle vacanze", "51° Salone Nautico Internazionale", "LIBRIDINE", "AMUSEMENT EXPO EUROPE", "TUTTANTICO", ABCD Salone Italiano dell'Educazione -ORIENTAMENTI"E "NATALIDEA" che avranno luogo in Genova rispettivamente 25 febbraio al 6 marzo, dal 1° al 9 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 26 al 28 ottobre, dal 28 al 30 ottobre, dal 16 al 19 novembre e dal 7 al 18 dicembre 2011.

11A03506

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 28 febbraio 2011

Il presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 gennaio 2011 fino al 30 giugno 2011, per gli eccezionali eventi metereologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della Regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 6 del 28 febbraio 2011 ha disposto la proroga del periodo di applicazione delle «Disposizioni specifiche per l'allertamento e l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile relativamente ad eventi di piena che interessano il Basso Serchio» fino al 30 giugno 2011;

che gli estremi dell'ordinanza sono disponibili sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente».

11A03383

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario n. 84/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2010).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, è apportata la seguente correzione: alla pagina 797, articolo 2269, comma 1, numero 362), dove è scritto: «362) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2; 2; 14; 33.» leggasi «362) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97: articoli 9, comma 2, *numeri 1) e 2);* 14; 33;».

11A03472

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-058) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.